

Art. 107

1. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
2. ***Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare¹.***
3. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
4. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

¹ E' nei poteri e funzioni del Ministro della Giustizia presentare, su richiesta motivata dei cittadini (in quanto rappresentante di essi), attivare il CSM e quindi le azioni disciplinari. Il primo passo è l'invio di ispezioni ministeriali (il Ministero della Giustizia ha otto ispettori) per acquisire tutte le informazioni e indizi da presentare successivamente al CSM.